



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N° 8

P.U.: 24 aprile 2014
Presidente: SANTACROCE
Relatore: BLAIOTTA
Estensore: BLAIOTTA
Ricorrente: P.G. c/ESPENHAHN HARALD + altri
N.R.G.: 41099/13

P.M.: DESTRO (Conf.)

Questione controversa: quale sia la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente.

Soluzione adottata:

In ossequio al principio di colpevolezza la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente va individuata considerando e valorizzando la diversa natura dei rimproveri giuridici che fondano la attribuzione soggettiva del fatto di reato nelle due fattispecie. Nella colpa si è in presenza del malgoverno di un rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l'illecito. Il rimprovero è di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo censurabile.

In tale figura manca la direzione della volontà verso l'evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia ("*colpa cosciente*").

Per contro nel dolo si è in presenza di organizzazione della condotta che coinvolge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo la verifica del fatto di reato.

In particolare, nel "*dolo eventuale*", che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell'evento e quindi rimproverabile, si configura solo se l'agente prevede chiaramente la concreta, significativa possibilità di verifica dell'evento e, ciò non ostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi.

Occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta. A tal fine è richiesto al giudice di cogliere e valutare analiticamente le caratteristiche della fattispecie, le peculiarità del fatto, lo sviluppo della condotta illecita al fine di ricostruire l'*iter* e l'esito del processo decisionale.

Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 43, 61 n. 3, 576, 589.

Il Presidente



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N° 9

P.U.: 24 aprile 2014
Presidente: SANTACROCE
Relatore: VECCHIO
Estensore: VECCHIO
Ricorrenti: PIGNATIELLO GIOVANI + 1
N.R.G.: 15509/13

P.M.: DESTRO

Questione controversa:

Se la condotta di sottrazione di merce dai banchi vendita di un supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, sia qualificabile come furto consumato ovvero come furto tentato, allorché l'autore sia fermato dopo il superamento delle casse senza aver pagato la merce prelevata.

Soluzione adottata:

Questione non esaminata per difetto di rilevanza nel caso in esame.

Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 56, 624, 625.

Il Presidente



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N° 10

C.C.: 24 aprile 2014
Presidente: SANTACROCE
Relatore: ROTUNDO
Estensore: ROTUNDO
Ricorrenti: P.M. c/ SANDOMENICO GIOVANNI
N.R.G.: 38381/13

P.M.: DESTRO (Conf.)

Questione controversa:

Se sia necessario il previo interrogatorio in caso di nuova emissione di misura cautelare, a seguito di inefficacia di quella precedente, per mancato rispetto dei termini nel procedimento di riesame.

Soluzione adottata:

Negativa.

Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 294, 302, 309.

Il Presidente